



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 1

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

3.1. SITO INTERNET

Si segnala che il sito internet della Divisione Calcio a Cinque è il seguente:

www.divisionecalcioa5.it

Per favorire il servizio alle Società sportive all'interno del sito saranno disponibili le notizie generali dell'attività nazionale ed internazionale, oltre ai Comunicati Ufficiali della Divisione.

Si comunica inoltre che la Divisione Calcio a cinque dispone dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

SEGRETERIA	segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it;
ATTIVITÀ CAMPIONATI	calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it;
AMMINISTRAZIONE	amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it;
GIUDICE SPORTIVO – I° GRADO	ricorsi@pec.divisionecalcioa5.it;
TESSERAMENTO	tesseramento@pec.divisionecalcioa5.it;

Si segnalano gli ulteriori indirizzi di posta elettronica cui far riferimento per le comunicazioni riguardanti:

UFFICIO STAMPA	comunicazione@divisionecalcioa5.it;
area riservata Società	www.lnd.it – www.divisionecalcioa5.it
area riservata anagrafe federale	https://anagrafefederale.figc.it

Si precisa in ogni caso che a norma dell'art. 13 delle N.O.I.F. i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati esclusivamente mediante affissione all'albo istituito presso la Divisione.

Pertanto, fermo restando la normativa federale e di Lega, l'inserimento sul sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere non ufficiale e deve ritenersi "salvo errori ed omissioni".



I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA DIVISIONE

1. Campionato Nazionale Serie "A" Maschile
2. Campionato Nazionale Serie "A2 Elite"
3. Campionato Nazionale Serie "A2"
4. Campionato Nazionale Serie "B" Maschile
5. Campionato Serie "A" Femminile
6. Campionato Serie "B" Femminile
7. Campionato Under 19 Maschile
8. Campionato Under 19 Femminile
9. Campionati Regionali e Provinciali Maschili e Femminili
Fase Nazionale spareggi seconde classificate Maschili e Femminili
10. Supercoppa di Serie "A" Maschile
11. Supercoppa di Serie A Femminile
12. Supercoppa Under 19 Maschile
13. Supercoppa Under 19 Femminile
14. Coppa Italia Serie "A" Maschile
15. Coppa Italia Serie "A2 Elite"
16. Coppa Italia Serie "A2"
17. Coppa Italia Serie "B" Maschile
18. Coppa Italia Serie A Femminile
19. Coppa Italia Serie B Femminile
20. Coppa Italia "Under 19" Maschile
21. Coppa Italia "Under 19" Femminile
22. Coppa della Divisione Maschile
23. Coppa della Divisione Femminile
24. Fase nazionale Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale Maschile
25. Fase nazionale Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale Femminile
26. Campionato Regionale Under 19 – Fase Nazionale Maschile e Femminile
27. Campionato Regionale Under 21 – Fase Nazionale Maschile e Femminile
28. Rappresentativa Nazionale Under 15-17 Maschile e Femminile

II) ATTIVITA' INTERNAZIONALE

- Attività F.I.F.A. e U.E.F.A.
- Nazionale A - Nazionale Under 19
- Nazionale A Femminile - Nazionale Femminile Under 19
Il calendario delle Squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2025/2026 è a cura del Club Italia della FIGC.
- UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
Il Calendario della UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE è fissato dall'UEFA

III) ATTIVITA' UFFICIALE E TORNEI

1. L'attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5.
2. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.
3. L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.



4. Le modalità di richiesta e di rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'organizzazione e la partecipazione a Tornei e gare amichevoli sarà definita da una Circolare LND di successiva pubblicazione.

CAMPIONATI NAZIONALI

A/1) CAMPIONATO SERIE "A" MASCHILE

Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2025/2026 è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie A nella passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play Off e di Play Out previsti in relazione ai Campionati disputati nella stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare, dei Play Off e dei Play Out della Serie A, saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1193 del 12 giugno 2025;

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1193 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.



- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1193 del 12 giugno 2025;
- non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. n. 1193 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fideiussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.

In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

b) Retrocessione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"

Preso atto del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 308/A del 27 maggio 2025 che autorizza la Divisione Calcio a 5 a ridurre l'organico della Serie A da 16 a 14 squadre con un percorso da compiere in due stagioni sportive si segnala che nel caso di un numero di squadre iscritte superiore a 14 squadre, al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno nel Campionato di Serie "A2" Elite fino a un massimo di 4 (quattro) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime 3 (tre) Società classificate al termine della stagione regolare;
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società quintultima classificata al termine della stagione regolare.

c) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 19

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1° aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi. Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.



Si comunica che, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

d) Attività Giovanile agonistica e attività di base obbligatoria

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 federale Under 17, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 15, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione dello stesso Campionato a livello Regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti e/o pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

e) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Supercoppa e Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che, esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.



Le Società di Serie A, nelle gare di Campionato e Coppa Italia dovranno inserire nella distinta gara da presentare all'arbitro un massimo di 12 giocatori da selezionare come di seguito indicato:

- a) dal Roster all'interno dell'Area Società. Il Roster dovrà essere formato da massimo 20 giocatori di cui minimo 10 dovranno essere "Formati in Italia" e minimo 3 dovranno essere "Formati nel Club". Nel Roster dovranno essere comunque inseriti sempre minimo due portieri senza avere questi ultimi alcun obbligo di età, di status o qualifica di formazione;
- b) dal Tabulato Dilettanti all'interno dell'Area Società i giocatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi;
- c) dal Gruppo Portieri dell'Area Società.

Le modalità di formazione del Roster e di composizione della distinta gara per le Società di Serie A sono fissate da uno specifico Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5.

Alle Società che nelle gare di Campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia e dallo specifico Comunicato Ufficiale relativo alla formazione del Roster, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati in Italia o formati nel Club.

Per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo



Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità, le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta - Play Off - per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia parteciperà alla Champions League per la stagione 2026/2027, la squadra Vice-Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla UEFA.

A/2) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2 ELITE"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" è articolato su due Gironi per complessive 28 (ventotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A2 Elite" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della Classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A2 Elite" della passata stagione 2024/2025.
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie A e Play-Off di Serie A2 disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare, dei Play-Off e dei Play-Out della Serie A2 saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A2 Elite" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;



Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A2 Elite" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;
- non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. n. 1195 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fideiussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.

In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2.

Promozioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente 3 (tre) Società come di seguito specificato:

- Le due Società vincenti ciascuno dei due Gironi di Serie A2 Elite;
- La Società vincente il Play Off promozione del Campionato di Serie A2 Elite;



Retrocessioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 Elite al Campionato di Serie A2 fino ad un massimo di 7 (sette) Società come di seguito indicato:

- le 4 (quattro) Società classificatesi all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei due Gironi del Campionato di Serie A2 Elite al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le 3 (tre) Società perdenti i Play out da disputarsi al termine della stagione regolare 2025/2026.

d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 19

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1° aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi. Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 11.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

e) Attività Giovanile agonistica e attività di base obbligatoria

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Elite è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17 e/o Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione dello stesso Campionato a livello Regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti e/o pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.



f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2 Elite" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che, esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2 Elite", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui 2 nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per giocatori "formati in Italia o formati nel Club" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.



Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori.

A/2) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A2" è articolato su quattro Gironi per complessive 48 (quarantotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie "A2 Elite" e di Play-Off della Serie "B" disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- sono retrocesse dal Campionato di Serie "A2 Elite" all'esito della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare, dei Play-Off e dei Play-Out della Serie A2 saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A2" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;



Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A2" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;
- non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. n. 1195 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fideiussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.

In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Promozioni al Campionato di Serie "A2 Elite" e Retrocessioni al Campionato di Serie "B".

Promozioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente 6 (sei) Società come di seguito specificato:

- Le 4 (quattro) Società vincenti i quattro Gironi di Serie A2;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2;



Retrocessioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B fino ad un massimo di 11 (undici) Società come di seguito indicato:

- le 8 (otto) Società classificate all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei quattro Gironi del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le 3 (tre) Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie A2.

d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 19

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1° aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi. Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

e) Attività Giovanile agonistica e attività di base obbligatoria

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17 e/o Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione dello stesso Campionato a livello Regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti e/o pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2025/2026, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa provincia, ai fini della partecipazione Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata nel Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39 del Comunicato Ufficiale N. 1 LND del 1° luglio 2025.



Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2025.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che, esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui 2 nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per giocatori "formati in Italia o formati nel Club" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:



- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/3) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" MASCHILE

Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 96 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2024/2025;



- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2024/2025.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare, dei Play Off e dei Play Out della Serie B saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025).
Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.
- Non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1195 del 12 giugno 2025;
- Non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. n. 1195 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fidejussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.



In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

a) Promozioni al Campionato di Serie "A2" - Retrocessioni ai Campionati Regionali

Promozioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito specificato:

- Le 8 (otto) Società vincenti gli otto Gironi di Serie B;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie B;

Retrocessioni

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai Campionati Regionali fino ad un massimo di 26 (ventisei) Società come di seguito indicato:

- le 24 (ventiquattro) Società classificatesi all'ultimo, al penultimo e al terzultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le 2 (due) Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie B;

d) Attività Obbligatoria - Campionato Nazionale Under 19

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1° aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a 5 nella stagione 2024/2025, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società neopromosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2024/2025, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.



Si comunica che, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

e) Attività Giovanile agonistica e attività di base obbligatoria

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti e/o pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2025/2026, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio con sede nella stessa provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata nel Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39 del Comunicato Ufficiale N. 1 LND del 1° luglio 2025.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2025. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che, esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.



Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui due nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato in Italia o nel Club.

Per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.



Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile della stagione sportiva 2025/2026 è articolato su un girone unico di 14 squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi dei Play-Out di Serie "A" Femminile e dei Play-Off di Serie "B" Femminile disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare, dei Play-Off e dei Play-Out della Serie A Femminile saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A Femminile" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1194 del 12 giugno 2025;

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A Femminile" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1194 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.



- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025).

Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1194 del 12 giugno 2025;
- non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. 1194 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fidejussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.

In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Retrocessioni al Campionato Nazionale Serie B Femminile

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie B Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2026/2027, al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno nel Campionato di Serie "B Femminile" fino ad un massimo di 3 (tre) squadre. Le ultime 2 (due) Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);

- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Supercoppa e Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.



Si specifica che, esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A Femminile", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate in Italia o formate nel Club o tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età,

- a) Per "giocatrici formate in Italia" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatrici formate nel club" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserate a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatrice formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.



Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta - Play Off - per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19 Femminile" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1 Aprile 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Per l'assolvimento di tale obbligo, le Società hanno facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 19" organizzato dai Comitati Regionali della L.N.D. o, in alternativa, di partecipare con una propria squadra "Under 19" al Campionato di Serie C Femminile, in quest'ultimo caso con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale al Campionato Nazionale "Under 19" Femminile o a Campionato alternativo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19 Femminile.

A/5 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Femminile di Serie "B" della stagione sportiva 2025/2026 è articolato in almeno quattro gironi per un numero massimo complessivo di 51 squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" Femminile:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;



- le Società che sono state promosse direttamente dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale stagione sportiva 2024/2025;
- le 2 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2024/2025.

Le modalità, le procedure, l'articolazione della stagione regolare e dei Play Off e Play Out della Serie B Femminile saranno definite dalla Divisione Calcio a 5 e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B Femminile" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 1196 del 12 giugno 2025;

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B Femminile" della stagione sportiva 2025/2026 fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nel Comunicato Ufficiale n. 1196 del 12 giugno 2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.5.2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N. 1 della LND del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal Comunicato Ufficiale n. 1196 del 12 giugno 2025;



- non presentino in originale una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2026, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione con Comunicato Ufficiale n. n. 1196 del 12 giugno 2025 a garanzia delle obbligazioni assunte ovvero la proroga in originale al 31 luglio 2026 della fideiussione giacente fino alla concorrenza della cifra disposta dalla Divisione Calcio a 5, secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque.
In alternativa, tale obbligo può essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo alla fidejussione bancaria.
Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Promozioni al Campionato di Serie A Femminile e Retrocessioni ai Campionati Regionali

Promozioni

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF, al termine della stagione sportiva 2025/2026, saranno promosse al Campionato di Serie A Femminile stagione 2026/2027 3 (tre) squadre.

- Le 2 (due) squadre vincenti le gare di spareggio da disputarsi tra le quattro squadre vincenti i quattro Gironi di Serie B Femminile;
- La Società vincente la Final Four da disputarsi tra le 2 squadre perdenti le gare di spareggio di cui al precedente punto a) e le due squadre vincenti i Play-Off per la promozione al Campionato di Serie A Femminile;

Retrocessioni

I meccanismi di retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie B femminile ai Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2026/2027 saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di B, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che, esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.



Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile B, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 4 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate in Italia o formate nel Club o tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età,

- a) Per "giocatrici formate in Italia" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatrici formate nel club" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserate a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatrice formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.



A/6) CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE

a) Articolazione - Obblighi

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A"- "A2 Elite"- "A2" e "B" Maschili è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato Nazionale "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1 Aprile 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società in organico nella Divisione Calcio a 5 nella stagione 2025/2026, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 12.000,00 (Serie A), Euro 11.000,00 (Serie A2 Elite Maschile) Euro 10.000,00 (Serie A2 Maschile), Euro 8.000,00 (Serie B già in organico della Divisione Calcio a 5 nella stagione sportiva 2024/2025) ed Euro 6.000,00 (Serie B in organico ai Comitati Regionali nella stagione sportiva 2024/2025), quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Le modalità e le procedure di svolgimento del Campionato italiano Under 19 saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

a) Limite di partecipazione dei giocatori

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Supercoppa e Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati in Italia, o formati nel Club o tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.



Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle stesse gare le Società possono impiegare 3 giocatori fuoriquota di cui 2 nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale Under 19 stagione sportiva 2025/2026, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei Calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

È disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.
Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.



A/6.1) CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

a) Articolazione - Obblighi

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1 Aprile 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Femminile o a Campionato alternativo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vi rinuncino prima 19 dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione. Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19 Femminile. Le modalità e le procedure di svolgimento del Campionato italiano Under 19 Femminile saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

a) Limite di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato "Under 19 Femminile", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Supercoppa e Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate in Italia, o formate nel Club o tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatrici formate in Italia o formate nel Club si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatrici formate in Italia" si intendono quelle giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatrici formate nel club" si intendono quelle giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.



Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserate a titolo definitivo" si intendono:

solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatrice formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle gare del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) giocatrici fuori quota, di cui due nate dal 1° gennaio 2004 in poi, due nate dal 1° Gennaio 2005 in poi e due nate dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19 Femminile", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

È disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19 Femminile" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

A/7) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE

A/7.1) Campionati Regionali e provinciali Maschili

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschili sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". È data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 08 maggio 2026, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.



Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2024/2025, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2025, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2025/2026 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque maschile di Serie C2 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Serie D maschile di Calcio a Cinque.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.



b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B" Maschile

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" 25 (venticinque) squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che artoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 3 (tre) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.



d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori formati, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età. (*)

(*) In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.



Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata a discrezione dei Comitati, una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.



I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare spareggio per la promozione al Campionato Nazionale di Serie B Maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare al coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

A/7.2) Campionati Regionali e Provinciali Femminili

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". È data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 8 maggio 2026, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato di Serie C Femminile, con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.



b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie B

I meccanismi di promozione dai Campionati Regionali femminili al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2026/2027 saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 63 della L.N.D. del 22 maggio 2025 e Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 giugno 2025). Il termine del 31 maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici



Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di giuoco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare al coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.



UNDER 21 MASCHILE E FEMMINILE

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 maschile e femminile è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

È consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nelle gare del Campionato Under 21 a livello regionale, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026, alla data del 31 marzo 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2026, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici "fuori quota", nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.



È disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 21 Maschile e Femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 08 Maggio 2026, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

A/8. CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE – FASE NAZIONALE

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori e giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi per l'Under 19 Maschile e nate dal 1° gennaio 2005 in poi per l'Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare del Campionato Under 19 a livello regionale, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2025/2026, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026, alla data del 31 marzo 2026 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1° aprile 2026, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei/delle giocatori/giocatrici presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.



Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuoriquota, una nata dal 1° gennaio 2005 e tre nate dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

È disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 19 Maschile e Femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 08 Maggio 2026, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

A/10 SUPERCOPPA DI SERIE A MASCHILE

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa di Serie A Maschile riservata alle quattro squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale di Serie A 2024/2025;
- Società finalista del Campionato Nazionale di Serie A 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia di Serie A 2024/2025;
- Società finalista la Coppa Italia di Serie A 2024/2025.

In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite al Campionato si procederà ad invitare la Società semifinalista del Campionato con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite alla Coppa Italia si procederà ad invitare la Società semifinalista della Coppa Italia con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa di Serie A Maschile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.



A/10.1 SUPERCOPPA DI SERIE A FEMMINILE

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa di Serie A Femminile riservata alle due squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia di Serie A Femminile 2024/2025;

In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite al Campionato si procederà ad invitare la Società finalista del Campionato e successivamente la squadra Semifinalista con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite alla Coppa Italia si procederà ad invitare la Società finalista della Coppa Italia e successivamente la squadra Semifinalista con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa di Serie A Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

A/10.2 SUPERCOPPA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa Under 19 Maschile e Femminile riservata alle due squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale di Under 19 Maschile e Femminile 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile 2024/2025;

Le modalità di svolgimento della Supercoppa Under 19 Maschile e Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

A/-11-12-13-14-15-16-17-18-19) COPPA ITALIA

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la:

- 11) COPPA ITALIA di Serie A MASCHILE;
- 12) COPPA ITALIA di Serie A2 Elite
- 13) COPPA ITALIA di Serie A2;
- 14) COPPA ITALIA di Serie B MASCHILE;
- 15) COPPA ITALIA Serie A FEMMINILE;
- 16) COPPA ITALIA Serie B FEMMINILE;
- 17) COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE;
- 18) COPPA ITALIA UNDER 19 FEMMINILE;
- 19) FASE NAZIONALE COPPA ITALIA vincenti la COPPA REGIONALE MASCHILE;
- 20) FASE NAZIONALE COPPA ITALIA vincenti la COPPA REGIONALE FEMMINILE;



a) **Partecipazione**

COPPA ITALIA DI SERIE A MASCHILE

Le modalità di svolgimento della Final Eight di Coppa Italia di Serie A saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie A.

COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE

Le modalità di svolgimento della Fase di Qualificazione e della Final Four di Coppa Italia di Serie A2, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie A2 Elite.

COPPA ITALIA DI SERIE A2

Le modalità di svolgimento della Fase di Qualificazione e della Final Four di Coppa Italia di Serie A2, saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie A2.

COPPA ITALIA DI SERIE B MASCHILE

Le modalità di svolgimento della Fase di Qualificazione e della Final Eight di Coppa Italia di Serie B saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie B.

COPPA ITALIA DI SERIE A FEMMINILE

Le modalità di svolgimento della Final Eight di Coppa Italia di Serie A Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie A Femminile.



COPPA ITALIA DI SERIE B FEMMINILE

Le modalità di svolgimento della Fase di Qualificazione e della Final Four di Coppa Italia di Serie B Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite al Campionato di Serie B Femminile.

COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

Le modalità di svolgimento della Fase di Qualificazione e della Final Four della Coppa Italia di Under 19 Maschile e Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare di Coppa Italia saranno applicate le disposizioni in termini di partecipazione al gioco riferite rispettivamente al Campionato di Under 19 Maschile e Femminile.

FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA MASCHILE – FEMMINILE

Alla Fase Nazionale della Coppa Italia Maschile e Femminile riservata alle Società regionali vincenti la Coppa Regionale.

Le modalità di svolgimento della Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale le rispettive Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservate alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C1 di Serie C2 e di Serie D comunicando alla Divisione Calcio a 5 Cinque entro il termine del 14 gennaio 2026 alla Divisione Calcio a 5 il nominativo della Società che si è qualificata per la Fase Nazionale della Coppa Italia Maschile e Femminile.

b) Articolazione Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2026/2027.



Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B maschile e femminile della stagione sportiva 2026/2027, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2025/2026 riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto

Si specifica che ove intervenissero le condizioni per le quali non si rendesse necessario la disputa per l'assegnazione del diritto di iscrizione al Campionato di Serie B Maschile e/o Femminile, tramite la disputa della Finale del terzo e del Quarto posto, la Divisione provvederà ad annullare tale Finale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2025/2026, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2025/2026 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B Maschile e Femminile 2026/2027 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società terza classificata nei Campionati Regionali di quei Comitati in cui non sono previste gare di Play-Off per l'individuazione di tale piazzamento. Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i Play-Off per la determinazione di tale posizione - fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale di Serie B maschile o Femminile tramite la Fase Nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5 non rientra nella griglia dei Play-Off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai Play-Off stessi .

È fatto salvo quanto previsto al Titolo I del Comunicato Ufficiale n° 2 della LND del 1° luglio 2025, alla Conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2025/2026.

La Fase Nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.



c) Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Le modalità di svolgimento della Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle vincenti la Coppa Regionale Maschile e Femminile, saranno specificate nei Regolamenti delle Manifestazioni che saranno resi noti con Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

Con espresso riferimento alla Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle vincenti la Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici.

È disposta l'obbligatorietà di disputare le predette Fasi Nazionali riservate alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile, in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Resta, altresì, inteso che nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile e Femminile, organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori/giocatrici dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

A/20. COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE

Nelle gare della Coppa della Divisione Maschile, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Le modalità di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile saranno specificate nel Regolamento della Manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nella Coppa della Divisione le misure minime dei campi di gioco sono da riferirsi a quelle disposte per il Campionato Nazionale di Serie B Maschile.

A/21. COPPA DELLA DIVISIONE FEMMINILE

Per la stagione sportiva 2025/2026 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

A/22. ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI

La Divisione Calcio a 5 regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.



II) DATE INIZIO ATTIVITA' UFFICIALE

Campionato Nazionale serie "A" Maschile	27/09/2025
Campionato Nazionale serie "A2 Elite"	27/09/2025
Campionato Nazionale serie "A2"	11/10/2025
Campionato Nazionale serie "B" Maschile	11/10/2025
Campionato Nazionale Serie "A" Femminile	14/09/2025
Campionato Nazionale Serie "B" Femminile	12/10/2025
Campionato Nazionale Under 19 Maschile	da definire
Campionato Nazionale Under 19 Femminile	da definire
Supercoppa Italiana Serie A Maschile	da definire
Supercoppa Italiana Serie A Femminile	07/09/2025
Supercoppa Italiana Under 19 Maschile	da definire
Supercoppa Italiana Under 19 Femminile	da definire
Coppa Italia Serie "A" Maschile - Final Eight	25-29/03/2026
Coppa Italia Serie "A2 Elite" - Qualificazione I°T	da definire
Coppa Italia Serie "A2 Elite" - Qualificazione II°T	da definire
Coppa Italia Serie "A2 Elite" - Final Four	28-29/03/2026
Coppa Italia Serie "A2" - Qualificazione I° T	da definire
Coppa Italia Serie "A2" - Qualificazione II°T	da definire
Coppa Italia Serie "A2" - Final Four	21-22/03/2026
Coppa Italia Serie "B" Maschile - Qualificazione I° T	da definire
Coppa Italia Serie "B" Maschile - Qualificazione II°T	da definire
Coppa Italia Serie "B" Maschile - Final Eight	20-22/03/2026
Coppa Italia Serie "A" Femminile - Final Eight	9-12/04/2026
Coppa Italia Serie "B" Femminile - Qualificazione I° T	da definire
Coppa Italia Serie "B" Femminile - Qualificazione II° T	da definire
Coppa Italia Serie "B" Femminile - Final Four	11-12/04/2026
Coppa Italia "Under 19" Maschile	da definire
Coppa Italia "Under 19" Maschile - (Final Four)	28-29/03/2026
Coppa Italia "Under 19 Femminile"	da definire
Coppa Italia "Under 19 Femminile" - (Final Four)	11-12/04/2026
Coppa della Divisione Maschile	13/09/2025
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Maschile	da definire
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Femminile	da definire
Fase Nazionale Under 21-Under 19 Campionati Reg.	da definire
Fase Nazionale di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali Maschili	da definire
Fase Nazionale di spareggio	
Campionati Regionali Femminile	da definire



DATE COMUNICAZIONE ALLA DIVISIONE

Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Maschile	14 gennaio 2026
Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Femminile	14 gennaio 2026
Campionato Under 19 Masch. e Femm. Fase Nazionale	08 Maggio 2026
Campionato Under 21 Masch. e Femm. Fase Nazionale	08 Maggio 2026
Fase Nazionale di spareggio	
Campionati Regionali Maschili	08 Maggio 2026
Fase Nazionale di spareggio	
Campionati Regionali Femminili	08 Maggio 2026

III) ONERI FINANZIARI

A) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

A/1) Campionato Nazionale di Serie "A" Maschile

Importo complessivo di euro 27.800,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 15.000,00	diritti di iscrizione
Euro 2.000,00	assicurazione tesserati
Euro 9.000,00	acconto spese
Euro 1.500,00	iscrizione Campionato Nazionale Under 19

In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:


Euro 8.550,00	entro il 11 luglio 2025
Euro 8.250,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 6.400,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 4.600,00	entro il 14 dicembre 2025

A/2) Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"

Importo complessivo di euro 21.300,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 11.500,00	diritti di iscrizione
Euro 2.000,00	assicurazione tesserati
Euro 6.000,00	acconto spese
Euro 1.500,00	iscrizione Campionato Nazionale Under 19



In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

Euro 6.800,00	entro il 11 luglio 2025
Euro 6.500,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 4.600,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 3.400,00	entro il 14 dicembre 2025

A/3) Campionato Nazionale di Serie "A2"

Importo complessivo di euro 16.000,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 8.000,00	diritti di iscrizione
Euro 2.000,00	assicurazione tesserati
Euro 4.200,00	acconto spese
Euro 1.500,00	iscrizione Campionato Nazionale Under 19

In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

Euro 5.050,00	entro il 11 luglio 2025
Euro 4.750,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 3.520,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 2.680,00	entro il 14 dicembre 2025

A/4) Campionato Nazionale di Serie "B" Maschile

Importo complessivo di euro 9.800,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 5.000,00	diritti di iscrizione
Euro 1.000,00	assicurazione tesserati
Euro 2.000,00	acconto spese
Euro 1.500,00	iscrizione Campionato Nazionale Under 19

In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

Euro 3.550,00	entro il 11 luglio 2025
Euro 3.250,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 1.700,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 1.300,00	entro il 14 dicembre 2025



A/5) Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile

Importo complessivo di euro 11.000,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 5.500,00	diritti di iscrizione
Euro 1.200,00	assicurazione tesserati
Euro 3.000,00	acconto spese
Euro 1.000,00	iscrizione Campionato Nazionale Under 19

In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

Euro 3.550,00	entro il 10 luglio 2025
Euro 3.250,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 2.400,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 1.800,00	entro il 14 dicembre 2025

A/5) Campionato Nazionale Serie "B" Femminile

Importo complessivo di euro 5.650,00

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

Euro 300,00	tassa Associativa
Euro 3.300,00	diritti di iscrizione
Euro 750,00	assicurazione tesserati
Euro 1.300,00	acconto spese

In deroga all'articolo 28 del Regolamento della LND il Consiglio della Divisione Calcio a 5 ha disposto la rateizzazione come di seguito indicato:

Euro 1.950,00	entro il 10 luglio 2025
Euro 1.650,00	entro il 15 ottobre 2025
Euro 1.155,00	entro il 15 novembre 2025
Euro 895,00	entro il 14 dicembre 2025

B) FIDEISSIONE BANCARIA

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali hanno l'obbligo di depositare in originale una fideiussione bancaria, a prima richiesta dell'entità di seguito riportata:

Serie "A"	Euro 20.000,00
Serie "A2 Elite"	Euro 15.000,00
Serie "A2"	Euro 10.000,00
Serie "B"	Euro 5.000,00
Femminile Serie A	Euro 5.000,00
Femminile Serie B	Euro 3.000,00



La garanzia fidejussoria per le obbligazioni contratte dalle Società sopraindicate è limitata all'anno sportivo in corso e, comunque con scadenza al 31.07.2026.

In alternativa alla fidejussione bancaria di cui al precedente comma, ovvero alla proroga in originale al 31 luglio 2026 della fideiussione giacente, (fattispecie per Società già in organico nella stagione sportiva 2024/2025) l'equivalente importo potrà essere versato mediante assegno circolare o bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria, con modalità riportate nel presente Comunicato Ufficiale.

C) TASSA ANNUALE DI AFFILIAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

- diritti di affiliazione F.I.G.C. Euro 65,00 (per le nuove affiliate)
- diritti di associazione L.N.D. Euro 300,00

D) ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei giocatori e delle giocatrici e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale che verrà successivamente pubblicato dalla L.N.D.

D/1) ONERI RELATIVI A TESSERAMENTO

La LND ha stabilito per la Stagione Sportiva 2025/2026, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento giocatori/giocatrici € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti € 3,00

E) AMMENDE

Il Giudice Sportivo provvede al riguardo secondo criteri di discrezionalità, con riferimento alla eventuale documentazione inviata dalla Società.

Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

a) Campionato Nazionale Serie "A" Maschile, "A2 Elite", "A2", "B" Maschile e "A e B Femminile"

1^ rinuncia	2^ rinuncia	3^ rinuncia
A	A	A
Euro 5.000,00	Euro 7.000,00	Euro 8.000,00
A2 Elite	A2 Elite	A2 Elite
Euro 4.000,00	Euro 5.000,00	Euro 6.000,00

**1^ rinuncia****A2**

Euro 2.500,00

B M

Euro 1.250,00

A F

Euro 1.250,00

B F

Euro 800,00

2^ rinuncia**A2**

Euro 3.500,00

B M

Euro 1.750,00

A F

Euro 1.750,00

B F

Euro 1.000,00

3^ rinuncia**A2**

Euro 4.000,00

B M

Euro 2.000,00

A F

Euro 2.000,00

B F

Euro 1.200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari campionati, saranno applicate in misura tripla se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati, fatto salvo eventuali diverse determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva anche riferito a quanto disposto dall'art.53 delle N.O.I.F..

b) Campionato Under 19 Maschile e Femminile

1^ rinuncia Euro 500,00
 2^ rinuncia Euro 750,00
 3^ rinuncia Euro 1.000,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro 2.000,00 (Serie A); Euro 1.500,00 (Serie A2 Elite), Euro 1.000,00 (Serie A2), Euro 800,00 (Serie B), Euro 1.000,00 (Serie A Femminile), Euro 800,00 (Serie B Femminile) e Euro 250,00 (Under 19 Maschile e Femminile) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari campionati, saranno applicate in misura tripla se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati, fatto salvo eventuali diverse determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva anche riferito a quanto disposto dall'art.53 delle N.O.I.F..

c) Campionato Under 19/21 Regionale Maschile e Femminile - Fase Nazionale

1^ rinuncia Euro 500,00
 2^ rinuncia Euro 750,00
 3^ rinuncia Euro 1.000,00



Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

d) Gare ad eliminazione diretta

Nel caso di gare ad eliminazione diretta comprensive di Play Off e Play Out, la rinuncia comporterà le ammende minime di seguito indicate, salvo ulteriori determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva, fermo restando gli indennizzi sotto riportati:

Serie A	EURO 15.000,00
Serie A2 Elite	EURO 10.000,00
Serie A2	EURO 5.000,00
Serie B	EURO 2.500,00
Serie A Femminile	EURO 4.000,00
Serie B Femminile	EURO 2.000,00
Under 19 M/F	EURO 1.000,00
Fase Nazionale Under 21 Regionale M/F	EURO 500,00
Fase Nazionale Under 19 Regionale M/F	EURO 500,00
Fase Nazionale spareggi seconde classificate M/F	EURO 500,00
Supercoppa Serie A Maschile	EURO 20.000,00
Supercoppa Serie A Femminile	EURO 8.000,00
Supercoppa Under 19 M/F	EURO 2.000,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara ad eliminazione diretta, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro 2.000,00 (Serie A); Euro 1.500,00 (Serie A2 Elite), Euro 1.000,00 (Serie A2), Euro 800,00 (Serie B), Euro 1.000,00 (Serie A Femminile), Euro 800,00 (Serie B Femminile), Euro 250,00 (Under 19 Maschile e Femminile), Euro 250,00 (Fase Nazionale Under 19/21 Regionale Maschile e Femminile) e Euro 250,00 (Spareggi seconde classificate per la promozione in Serie B e B Femminile) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

e) Coppa Italia "A" Maschile, "A2 Elite", "A2", "B" Maschile, "A Femminile" "B Femminile" "Under 19 M/F" - "Coppa Divisione Maschile"

Nel caso di gare di Coppa Italia e Coppa della Divisione Maschile, con esclusione delle gare di Final Four, Final Eight o Finale per le quali gli importi si intendono riferiti a gare ad eliminazione diretta (vedi punto d), la rinuncia comporterà le ammende minime di seguito indicate, salvo ulteriori determinazioni degli Organi di Giustizia Sportiva, fermo restando gli indennizzi sotto riportati per quanto applicabili:



SERIE A MASCHILE	EURO 5.000,00
SERIE A2 ELITE	EURO 3.500,00
SERIE A2	EURO 2.500,00
SERIE B MASCHILE	EURO 1.000,00
COPPA DIVISIONE	EURO 1.000,00
SERIE A FEMMINILE	EURO 2.000,00
SERIE B FEMMINILE	EURO 1.000,00
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE	EURO 500,00
Fase Nazionale Coppa Italia regionale m.	EURO 500,00
Fase Nazionale Coppa Italia regionale f.	EURO 500,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro 2.000,00 (Serie A Maschile); Euro 1.500,00 (Serie A2 Elite), Euro 1.000,00 (Serie A2), Euro 800,00 (Serie B Maschile), Euro 500,00 (Coppa Divisione), Euro 1.000,00 (Serie A Femminile), Euro 800,00 (Serie B Femminile), Euro 250,00 (Under 19 M/F) e Euro 250,00 (Fase Nazionale Coppa Italia regionale M/F) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

f) RINUNCIA PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO

Fermo restando le disposizioni di cui alle NOIF ed al Regolamento della LND qualora una Società si ritiri prima dell'inizio del Campionato cui è stata iscritta la stessa è segnalata alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed a fronte della violazione l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo di seguito indicato:

1. RINUNCIA PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI (*)

Da un minimo di € 7.500,00 fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la Serie A Maschile
Da un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di Euro 11.000,00 per la Serie A2 Elite
Da un minimo di € 3.500,00 fino ad un massimo di Euro 7.000,00 per la Serie A2
Da un minimo di € 1.250,00 fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per la Serie B
Da un minimo di € 1.500,00 fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per la Serie A Femminile
Da un minimo di € 750,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per la Serie B Femminile
Da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per le Società Regionali iscritte al Campionato Nazionale Under 19

2. RINUNCIA SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI (*)

Euro 20.000,00 per la Serie A Maschile
Euro 15.000,00 per la Serie A2 Elite
Euro 10.000,00 per la Serie A2
Euro 5.000,00 per la Serie B
Euro 5.000,00 per la Serie A Femminile
Euro 3.000,00 per la Serie B Femminile
Euro 1.500,00 per le Società Regionali iscritte al Campionato Nazionale Under 19



(*) Si comunica, inoltre, che nel caso di rinuncia la quota di iscrizione della Società rinunciataria sarà trattenuta dalla Divisione Calcio a 5.

h) TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa federale e di Lega vigenti cui si fa espresso riferimento si riportano alcune specifiche disposizioni per i Campionati nazionali di Calcio a Cinque.

IV) NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure specifiche") del vigente Regolamento del Settore Tecnico.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026 avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nel dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.



a) Procedure di Tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei tecnici presso le società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il Tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A Maschile, Serie A2 Elite e Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di Calcio a Cinque di cui all'art. 28 quinquies del Regolamento del Settore Tecnico.

In caso di mancato adempimento da parte delle Società del tesseramento del preparatore dei portieri, verificato dalla Divisione Calcio a 5 entro il 31.10.2025, verrà addebitata sulla scheda una sanzione amministrativa di € 1.000,00.

c) Altre disposizioni

Si rammenta, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la LND e l'AIAC è data facoltà agli allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altre Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Nelle gare ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio a 5, la mancata indicazione dell'allenatore nella distinta da consegnare all'arbitro da parte delle Società di Serie A-A2 Elite-A2 e B Maschile, Serie A e B Femminile ed Under 19 Maschile e Femminile, comporterà l'irrogazione da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di una sanzione non inferiore ad Euro 100,00 per la Serie A-A2 Elite-A2 e B Maschile, Serie A e B Femminile e non inferiore ad Euro 50,00 per l'Under 19 Maschile e Femminile e per le gare della Coppa della Divisione.



d) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

L'accesso al terreno di gioco è regolamentato dall'art. 66 delle NOIF.

Per le gare organizzate dalla Divisione Calcio a 5 sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida (*) per la stagione in corso:

- a) Un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) Un medico sociale;
- c) Il Tecnico responsabile e se la Società lo ritiene opportuno anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) I giocatori/giocatrici di riserva;
- f) Per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al VII/21, la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

(*) Si specifica che la tessera provvisoria stampata dall'area Società sostituisce a tutti gli effetti la tessera fino alla data di validità ivi apposta.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri giocatori/giocatrici tesserati/e in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono essere ammessi nel recinto di gioco in base alle disposizioni impartite dalla Divisione Calcio a 5 i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per un'altra squadra della stessa Società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società.



La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di giocatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di giocatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 2) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 3) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..



In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

In ogni caso si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.05.2025.

VII) NORME RELATIVE AI CAMPIONATI

VII/1) GIORNATE DI GARA

a)	Campionato di Serie A Maschile	venerdì/sabato/domenica
b)	Campionato di Serie A Femminile	sabato/domenica
c)	Campionato di Serie A2 Elite	venerdì/sabato
d)	Campionato di Serie A2	sabato
e)	Campionato di Serie B Maschile	sabato
f)	Campionato di Serie B Femminile	domenica
g)	Campionato Under 19 Maschile	domenica
h)	Campionato Under 19 Femminile	sabato

VII/2) ORARIO GARE

Campionato Nazionale Serie A maschile	venerdì	ore 19.00/20.30
Campionato Nazionale Serie A maschile	sabato	ore 15.00/20.00
Campionato Nazionale Serie A maschile	domenica	ore 15.00/20.00
Campionato Nazionale Serie A femminile	sabato	ore 15.00/18.00
Campionato Nazionale Serie A femminile	domenica	ore 15.00/18.00
Campionato Nazionale Serie A2 Elite	venerdì	ore 19.30/20.30 (**)
Campionato Nazionale Serie A2 Elite	sabato	ore 15.00/18.00 (*)
Campionato Nazionale Serie A2	sabato	ore 15.00/18.00 (*)



Campionato Nazionale Serie B maschile	sabato	ore 15.00/18.00 (*)
Campionato Nazionale Serie B femminile	domenica	ore 15.00/18.00 (*)
Campionato Under 19 maschile	domenica	ore 11.00/16.00 (*)
Campionato Under 19 femminile	sabato	ore 15.00/19.00 (*)
Eventuali turni infrasettimanali di tutte le categorie		ore 19.00 (*)
Eventuali turni nei giorni festivi (sabato compreso) di tutte le categorie		orario gare casalinghe (*)

(*) Con esclusione del Campionato di Serie A Maschile, per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole, in caso di richiesta di queste ultime, l'orario è fissato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Campionato-Play Off-Play Out-Coppa Italia-Coppa Divisione).

() Con esclusione del Campionato di Serie A Maschile, per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole non sarà consentito, se richiesto dalle Società coinvolte, lo svolgimento della stessa nel giorno di venerdì. L'accordo della Società ospitata è necessario anche per variazioni di 60 minuti.**

Con successivo Comunicato Ufficiale verrà stabilito l'orario di inizio delle gare tenuto conto che l'orario è fissato dalla Società ospitante all'inizio del Campionato, per gli eventuali turni programmati in giornate festive saranno adottati gli orari definiti per il Campionato.

L'orario così determinato e comunicato non potrà subire variazioni salvo casi eccezionali e/o cause di forza maggiore.

Per i Campionati Nazionali, Play Off e Play Out, Coppa Italia e Coppa Divisione maschili e femminili la Divisione, per esigenze televisive, si riserva di variare la giornata di gara e/o orario di gara.

Per i Campionati Nazionali, Play Off e Play Out, Coppa Italia e Coppa Divisione maschili e femminili, inoltre, l'orario delle eventuali gare infrasettimanali è fissato alle ore 19.00, fermo restando eventuali diverse determinazioni della Divisione Calcio a Cinque. Per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole, in caso di richiesta di queste ultime, l'orario è fissato dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per assicurare il regolare svolgimento dei Campionati, nell'ultima giornata di andata (*) e nelle ultime 2 giornate di ritorno le gare dovranno iniziare nello stesso giorno ed allo stesso orario e non saranno concesse variazioni di orario (anticipi e/o posticipi) salvo quanto di seguito specificato.

Nel Campionato Under 19 maschile e femminile la contemporaneità dell'ultima giornata di andata e ritorno si riferisce esclusivamente al giorno di gara. La Divisione, valutate le richieste delle Società, potrà eccezionalmente concedere anticipi del giorno di gara.

Potranno eccezionalmente essere concesse variazioni, previa richiesta inviata via pec, nel caso in cui il risultato della gara sia influente ai fini della classifica anche in riferimento a terze squadre.

Gli orari di gara dell'ultima giornata di andata e delle ultime 2 giornate del girone di ritorno, fatto salvo eventuali diverse determinazioni della Divisione Calcio a Cinque, sono pertanto definiti come di seguito elencato:



Serie A Maschile	sabato ore 18.00
Serie A2 Elite	sabato ore 15.00
Serie A2	sabato ore 18.00
Serie B Maschile	sabato ore 15.00
Serie A Femminile	domenica ore 18.00
Serie B Femminile	domenica ore 15.00

Nel caso di diretta televisiva l'orario e il giorno delle gare saranno definiti dalla Divisione in ordine alla programmazione televisiva.

(*) NB Si specifica che, l'ultima giornata del Girone di andata, sarà disputata in contemporanea solo nei Campionati nei quali la Qualificazione alla Fase Finale della Coppa Italia di categoria sia determinata dal piazzamento al termine del Girone di andata, ovvero non siano previste Fasi di Qualificazione che coinvolgano tutte le Società del Campionato di riferimento.

VII/3) VARIAZIONI DI IMPIANTO, DATA ED ORARI

Con riferimento alle richieste di variazione data e orari degli incontri dei Campionati Nazionali, Play Off e Play Out, Coppa Italia e Coppa Divisione di Serie A-A2 Elite-A2-B-Maschile e Serie A – B Femminile e di Under 19 Maschile e Femminile, si comunica che le gare previste per il fine settimana, previo accordo tra le Società coinvolte, potranno essere definite esclusivamente in anticipo fino al venerdì e in posticipo fino al martedì.

In tale ambito:

- tenuto conto dell'articolo 19 e l'art. 30, comma 2 del Regolamento LND;
- in considerazione delle complesse procedure di carattere organizzativo, che coinvolgono molteplici strutture, tra le quali la Divisione Calcio a 5, la Segreteria della CAN 5, i Direttori di gara;

la Divisione Calcio a 5 ha determinato le procedure amministrative per quanto attiene le richieste di variazione data ed orario inerenti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (Serie A-A2 Elite-A2-B Maschile e Serie A-B Femminile – Under 19 Maschile e Femminile come di seguito evidenziato:

A) Per le richieste di variazione che pervengono alla Segreteria della Divisione Calcio a 5 complete della documentazione di cui al successivo punto C) entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara non è fissato alcun onere finanziario di carattere organizzativo.

Per le richieste di variazione che pervengono alla Segreteria della Divisione Calcio a 5 complete della documentazione di cui al successivo punto C) successivamente al predetto termine di 10 giorni dalla disputa della gara e prima del termine di 3 giorni prima della disputa della gara, l'onere finanziario di carattere organizzativo è fissato come di seguito definito:

SERIE A MASCHILE	Euro 300,00
SERIE A2 ELITE	Euro 200,00
SERIE A2	Euro 150,00
SERIE B MASCHILE	Euro 100,00
SERIE A FEMMINILE	Euro 150,00
SERIE B FEMMINILE	Euro 100,00
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE	Euro 50,00

Per le richieste di variazione che pervengono alla Segreteria della Divisione Calcio a 5 complete della documentazione di cui al successivo punto C) successivamente al predetto termine di 3 giorni dalla disputa della gara, verificata dalla Segreteria la sussistenza di una valida motivazione, l'onere finanziario di carattere organizzativo è fissato come di seguito indicato:

SERIE A MASCHILE	Euro 500,00
SERIE A2 ELITE	Euro 400,00
SERIE A2	Euro 300,00
SERIE B MASCHILE	Euro 200,00
SERIE A FEMMINILE	Euro 300,00
SERIE B FEMMINILE	Euro 200,00
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE	Euro 100,00
COPPA ITALIA	Euro 150,00
COPPA DIVISIONE	Euro 100,00

Non saranno applicate multe per le richieste di variazioni di 30 minuti e variazioni di impianti ubicati nella stessa Provincia, che pervengano alla Segreteria della Divisione Calcio a 5 entro i tre giorni dalla disputa della gara.

- B) Con riferimento alle gare di Coppa Italia, Coppa Divisione e Playoff - Playout, fermo restando gli oneri amministrativi sopra determinati, gli stessi non saranno applicati alle Società che richiederanno la variazione entro il termine ultimo di 3 giorni prima dello svolgimento della gara. Nel caso accertato di indisponibilità dell'impianto di gioco, nelle gare di Playoff e Playout con esclusione delle gare che coinvolgono Società isolate, la Società ospitante potrà richiedere la variazione da sabato a domenica o viceversa per la disputa della stessa senza richiedere l'accordo della squadra ospitata.
- C) **TERMINI**
I predetti termini (10 giorni e 3 giorni) devono intendersi quale termine ultimo entro il quale deve pervenire sia la richiesta della Società che inoltra l'istanza unitamente alla documentazione idonea alla valutazione della Divisione Calcio a 5 di seguito indicata:
- D) **DOCUMENTAZIONE:**
Modulo di richiesta prestampato disponibile nell'area Società del sito della Divisione Calcio 5, da inviare a cura della Società richiedente;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente proprietario o del Gestore dell'Impianto che ne attesti l'indisponibilità;
 - dichiarazione di disponibilità dell'impianto per l'ora richiesta;
 - accordo (obbligatorio), se necessario, della Società opponente coinvolta;
- E) Il predetto onere finanziario è assolto dalla Società che ha chiesto la variazione (nel modulo di richiesta sarà inserita l'autorizzazione all'addebito da parte della Divisione sulla scheda contabile della Società richiedente lo spostamento);
- F) Si comunica che non saranno concessi spostamenti di orario, data e campo di gioco che intervengano un giorno prima della gara.

La Divisione si riserva in ogni caso di valutare le istanze pervenute nelle 48 ore precedenti la gara al fine di determinare la sussistenza di eccezionali motivazioni che hanno determinato le richieste.



- G) Le Società per richiedere le variazioni dovranno obbligatoriamente utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito della Divisione Calcio a 5 ed inviarlo **esclusivamente via pec all'indirizzo calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it**.

La richiesta di variazione rimane in ogni caso oggetto della insindacabile valutazione della Divisione Calcio a 5 avuto riguardo la motivazione della richiesta.

L'accordo della Società ospitata è necessario se la variazione di inizio gara, all'interno della fascia oraria prevista per la categoria e per le fasi nazionali dell'attività regionale, supera i 60 minuti o se si richiede un cambio della data di gara. La sola variazione dell'impianto di gioco, per la categoria e per le fasi nazionali dell'attività regionale, nella stessa Provincia non necessita della dichiarazione di accordo della squadra ospitata. Le Società ospitanti dovranno inviare per conoscenza a mezzo pec, alle Società ospitate, le richieste di variazioni che non necessitano dell'accordo tra le stesse. Le richieste di variazione orario non potranno superare le ore 21.00 e non prima delle ore 10.00, salvo casi eccezionali che saranno valutati dalla Divisione Calcio a 5.

VII/4) RECUPERO GARE

La Divisione Calcio a Cinque può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate come di seguito disposto:

Campionati Nazionali Serie A – A2 Elite – A2 – B (*)	mercoledì	ore 19.00
Campionati Nazionali Serie A e B Femminile (*)	mercoledì	ore 19.00
Campionati Nazionali Under 19 M/F (*)	giovedì	ore 19.00
Coppa Italia/Coppa Divisione (*)	giovedì	ore 19.00
Eventuali turni nei giorni festivi (sabato compreso) di tutte le categorie		orario gare casalinghe (*)

(*) Con esclusione del Campionato di Serie A Maschile, per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole, in caso di richiesta di queste ultime, l'orario è fissato dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per le gare interrotte, per fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, sarà disposta, secondo le modalità previste per i recuperi, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

I recuperi delle gare rinviate, a vario titolo, devono essere effettuati entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che ha disposto il rinvio.

Un eventuale accordo, tra le due Società interessate, sulla data del recupero, dovrà essere inviata, sottoscritta da entrambe le Società, alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre 5 giorni dalla ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale del rinvio.

In caso di mancato accordo tra le società coinvolte nella individuazione del giorno utile per il recupero delle gare rinviate, non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, la Divisione provvederà d'ufficio, entro il termine di 15 giorni, dalla data del Comunicato Ufficiale relativo, a fissare la data del recupero.



Con esclusione delle gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole, nel caso accertato di indisponibilità dell'impianto di gioco, nel giorno fissato per il recupero, la Società ospitante potrà richiedere l'anticipo al giorno precedente o il posticipo al giorno successivo a quello fissato per il recupero della gara mantenendo lo stesso orario, tale variazione potrà essere accolta solo nel caso in cui la Società ospitata non sia impegnata in una gara nelle 24 ore successive o precedenti. In mancanza di disponibilità dell'impianto in tutti i tre giorni, la Divisione individuerà un altro campo, per quanto possibile, nella stessa provincia.

Nel caso in cui i recuperi venissero fissati nei giorni di sabato e domenica gli orari saranno quelli definiti per le gare casalinghe.

Nel caso in cui i recuperi delle prime Squadre venissero fissati in date nelle quali siano già state previste gare del Campionato e/o della Coppa Italia Under 19, le Società, eventualmente coinvolte, avranno facoltà di richiedere lo spostamento della gara Under 19 al giorno immediatamente precedente o successivo a quello inizialmente fissato.

Le richieste di variazione delle gare di recupero che superino le 24 ore precedenti o successive al giorno di recupero fissato, dovranno pervenire con l'accordo di entrambe le Società coinvolte.

Il consenso della Società ospitata è necessario nel caso in cui la richiesta di variazione di inizio gara supera i 60 minuti.

VII/5) TEMPO DI ATTESA

Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 30 minuti.

Con riferimento all'articolo 54 delle N.O.I.F. ed alla Regola 8 del Regolamento di gioco – Decisioni Ufficiali F.I.G.C. punto 1, si dispone che nelle gare interessate da trasmissione televisiva e nelle gare in cui è disposta la contemporaneità, il tempo di attesa è fissato in 5 minuti. Tale disposizione verrà specificatamente evidenziata nel Comunicato Ufficiale contenente il programma gare.

VII/6) IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

L'identificazione dei giocatori/giocatrici può avvenire:

- mediante una apposita tessera (*), munita di foto, eventualmente rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti anche in modo telematico per il tramite della Divisione.
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

(*) Si specifica che la tessera provvisoria stampata dall'area Società sostituisce a tutti gli effetti la tessera fino alla data di validità ivi apposta.



VII/7 NUMERO MASSIMO E MINIMO DI GIOCATORI

NUMERO MASSIMO

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a 5 FIFA ed alle connesse Circolari è disposto che il numero massimo di ciascuna categoria sia il seguente:

SERIE A MASCHILE	N. 12 GIOCATORI
SERIE A2 ELITE	N. 12 GIOCATORI
SERIE A2	N. 12 GIOCATORI
SERIE B MASCHILE	N. 12 GIOCATORI
SERIE A FEMMINILE	N. 12 GIOCATRICI
SERIE B FEMMINILE	N. 12 GIOCATRICI
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE	N. 12 GIOCATORI/GIOCATRICI
FASI NAZIONALI (SOC. REGIONALI)	N. 12 GIOCATORI/GIOCATRICI

NUMERO MINIMO

Nelle gare del Campionato, Play-Off e Play-Out e della Coppa Italia le Società hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'inizio della gara e di inserire in distinta gara un numero minimo di giocatori /giocatrici come di seguito specificato:

SERIE A MASCHILE	N. 12 GIOCATORI
SERIE A2 ELITE	N. 11 GIOCATORI
SERIE A2	N. 10 GIOCATORI
SERIE B MASCHILE	N. 10 GIOCATORI
SERIE A FEMMINILE	N. 12 GIOCATRICI
SERIE B FEMMINILE	N. 9 GIOCATRICI

Fermo restando le sanzioni previste dal presente Comunicato Ufficiale e dalle norme di Lega e della Federazione, alle Società che non rispettino tale obbligo verrà addebitata una somma pari a quanto di seguito determinato per ciascuna inadempienza:

SERIE A Maschile	Euro	1.000,00 per ogni giocatore mancante rispetto al minimo;
SERIE A2 Elite	Euro	750,00 per ogni giocatore mancante rispetto al minimo;
SERIE A2	Euro	500,00 per ogni giocatore mancante rispetto al minimo;
SERIE B Maschile	Euro	250,00 per ogni giocatore mancante rispetto al minimo;
SERIE A Femminile	Euro	500,00 per ogni giocatrice mancante rispetto al minimo;
SERIE B Femminile	Euro	150,00 per ogni giocatrice mancante rispetto al minimo;



CAMPIONATO E COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

Nelle gare del Campionato e della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile, le Società hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'inizio della gara e di inserire in distinta gara N. 9 giocatori e N. 7 giocatrici;

alle Società che non rispettino tale obbligo verrà addebitata una somma di € 200,00 alla prima inadempienza e di € 400,00 per recidività.

Per tutte le categorie, si rammenta che fermo restando le sanzioni di cui al presente capitolo, si evidenzia che il mancato rispetto del numero minimo di giocatori/giocatrici non comporta la perdita della gara nel caso in cui la Società rispetti le obbligatorioità fissate dalla Divisione Calcio a 5 per il Campionato di riferimento.

VII/8 DISTINTA DI GARA

Nella Stagione Sportiva 2025/2026 è disposto per i Campionati Nazionali compreso Play-Off e Play-Out, Coppa della Divisione e la Coppa Italia di categoria, l'obbligatorioità della presentazione della distinta on-line estratta dall'apposita area Società sul sito della Divisione Calcio a 5.

La mancata presentazione della distinta elettronica comporterà l'applicazione da parte del Giudice Sportivo di una ammenda non inferiore ad € 100,00.

VII/9) GARE IN CAMPO NEUTRO

Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzione disciplinare, la Divisione Calcio a Cinque provvederà a disporre un campo ritenuto idoneo scegliendolo in una sede lontana almeno 100 km per la Serie A Maschile e A2 Elite e Serie A Femminile e 50 Km per le Serie A2, B Maschile e Serie B Femminile e Under 19 maschile e femminile calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato dalla Città ove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

L'onere dei Commissari di Campo inviato dalla Divisione in caso di disposizione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva di disputa degli incontri in campo neutro e/o a porte chiuse sarà a carico della Società che ha ricevuto il provvedimento.

VII/10) PALLONI DI GIOCO

Si rammenta la regola 2 del Regolamento di gioco del calcio a cinque e le connesse "DECISIONI UFFICIALI DELLA F.I.G.C..

Le Società di Serie A-A2 Elite-A2-B Maschile, Serie A-B Femminile ed Under 19 Maschile e Femminile devono utilizzare nella stagione sportiva 2025/2026, nelle gare del Campionato inclusi i Play Off e Play Out, nelle gare di Coppa Italia, Coppa della Divisione e Supercoppa esclusivamente il Pallone Ufficiale.



In caso di inadempimento, alla Società ospitante cui compete l'obbligo di porre a disposizione dei direttori di gara i palloni, verrà addebitato a titolo di penale l'importo di seguito indicato:

SERIE A MASCHILE	Euro 5.000,00
SERIE A2 ELITE	Euro 3.500,00
SERIE A2	Euro 2.500,00
SERIE B MASCHILE	Euro 1.500,00
SERIE A FEMMINILE	Euro 1.500,00
SERIE B FEMMINILE	Euro 1.000,00
SERIE UNDER 19 M/F	Euro 500,00

Qualora una Società contravvenisse alla disposizione di cui al presente articolo il Direttore di Gara ed il Commissario di Campo, se presente, menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva.

PALLONI RISCALDAMENTO

Con esclusione delle gare dei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile, è fatto obbligo che ciascuna Società ospitante dovrà fornire alla Società ospitata di n 8 palloni, in buone condizioni, dello stesso tipo di quelli con cui verrà effettuata la gara per lo svolgimento del riscaldamento pre-gara.

Per quanto disposto al presente punto gli arbitri ed i Commissari di Campo, ove designati, segnaleranno eventuali significative inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che provvederanno a sanzionare con una ammenda di Euro 200,00 per la prima inadempienza e di Euro 500,00 per la recidività.

VII/11) MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare la squadra con la migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

VII/12) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. sono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.

Si rimanda a quanto disposto nell'art. 51 comma 8 delle N.O.I.F.



VII/13 REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A 5 (“L’ESITO DI UNA GARA”).

Nelle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio a 5, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili.

VII/14) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’art. 62 delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

Comma 4 -"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Comma 5 - L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico dei biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

VII/15 BIGLIETTI

Con riferimento alle gare dei Campionati Nazionali, della Coppa Italia e della Coppa Divisione le Società ospitanti hanno l’obbligo di riservare e di porre a disposizione delle Società ospitate, se richiesti, un numero di biglietti a pagamento, o di posti nel caso di accesso gratuito, almeno pari ad un quarto della capienza dell’impianto. In caso di biglietti a pagamento le stesse dovranno porre a disposizione N. 15 gratuiti per le Società ospitate.

La zona definita dalla Società di casa dovrà essere adeguatamente definita.

Nel caso di biglietti a pagamento lo stesso non potrà differire dal prezzo definito per la stessa tipologia di tagliando per il pubblico di casa.



VII/16 POSTI VIP

Inoltre, la Società di casa dovrà mettere a disposizione gratuitamente della Società ospitata, se richiesto, un numero massimo di 5 posti VIP (che dovranno essere indicati al dirigente della Società ospitata all'arrivo della squadra nell'impianto in un'area centrale della tribuna).

VII/17 COMMISSARIO DI CAMPO

La Società di casa dovrà mettere a disposizione del/i Commissario/idi Campo, ove designato/i dalla Divisione Calcio a 5, di minimo un posto per ciascun Commissario in zona tribuna centrale e di riservare a lui/loro un/dei pass di accesso, se previsto, per tutte le zone dell'impianto compreso il campo di gioco e la zona spogliatoi.

Le Società dovranno consegnare al Commissario di Campo copia della distinta di gara.

VII/18 POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, PROSECUZIONE ED INTERRUZIONE DELLA GARA

Si richiama il disposto dell'art.64 delle N.O.I.F.

"L'arbitro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 64 comma 2 e 3, che si riportano di seguito:

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.

VII/19 RICHIESTA DI TIME OUT E SOSTITUZIONE GIOCATORE EVENTUALMENTE ESPULSO

Al fine di uniformare le procedure di richiesta time out e di chiarire le modalità con specifico riferimento al momento temporale nel quale è consentito la sostituzione di giocatori eventualmente espulsi è disposto quanto segue:

TIME OUT

I direttori di gara e/o cronometristi consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale prima della gara la documentazione, consistente in un foglio prestampato, necessaria per richiedere il time out.



Il dirigente accompagnatore ufficiale durante la gara, nel momento in cui intende richiedere il time out, dovrà consegnare il predetto foglio prestampato al cronometrista che procederà secondo le regole di gioco.

SOSTITUZIONE GIOCATORI ESPULSI

I direttori di gara e/o cronometristi nel caso di espulsione di giocatori consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale un foglio prestampato contenente l'indicazione del minuto e dei secondi in cui è consentito la sostituzione secondo le regole di gioco.

Rimangono fermi i poteri degli arbitri e dei cronometristi stabiliti dalle regole di gioco.

TESSERATI ESPULSI

Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell'incontro nella zona degli spogliatoi.

L'eventuale inosservanza verrà menzionata dall'arbitro nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della Società di appartenenza.

In tale ambito si riporta lo stralcio dell'art. 21 comma 3, ultima parte, del C.G.S.

"Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 9."

VII/20 PROCEDURA PER DETERMINARE LA VINCENTE DI UNA GARA ATTRAVERSO I TIRI DI RIGORE

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque – FIFA – ed in particolare alla procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i tiri di rigore nei casi previsti dal regolamento della competizione, si ricorda che il Regolamento prevede un numero di tiri di rigore pari a 5 (cinque).

Tutti i giocatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali, al termine dei supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi.

Ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i giocatori aventi titolo, l'ordine nel quale eseguiranno i tiri. Gli arbitri non devono essere informati dell'ordine.

Se al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i giocatori di riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e gli avversari e gli arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun giocatore escluso.



Ogni giocatore così escluso non potrà partecipare ai tiri, né come giocatore né come portiere. (con l'eccezione di seguito descritta).

Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numero degli avversari ma il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno fino alla successiva sequenza di tiri.

VII/21 ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

a) Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.



c) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

VII/22 ANTIDOPING

Si informa che i Campionati Nazionali sono oggetto, come di consueto, di controlli antidoping secondo la normativa vigente.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla normativa antidoping si segnala il sito della Divisione con rinvio alla sezione specifica sul sito CONI.

La Commissione Antidoping F.I.G.C. è a disposizione per eventuali chiarimenti.

VII/23 DIVISE DA GIOCO/CAMBIO DELLE MAGLIE/ SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON GIOCATORE DI MOVIMENTO /DIVISA ALLENATORI/SCARPE DA GIOCO/PATCH/GINOCCHIERE/COLORI DIVISE ARBITRI

DIVISE DI GIOCO

I colori sociali delle maglie di gioco indossate nel corso delle gare ufficiali devono essere, obbligatoriamente, quelli indicati nel modulo all'atto dell'iscrizione.

Nelle gare dei Campionati Nazionali, Play-Off e Play-Out, Coppa Italia e Coppa Divisione organizzati dalla Divisione Calcio a 5, con esclusione dei Campionati Under 19 maschile e femminile, qualora le Società, abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori ufficiali.



È consentito per le Società apporre sugli indumenti di gioco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione della Divisione Calcio a 5.

È altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni giocatore e giocatrice, in applicazione all'art 72, comma 7 delle N.O.I.F.

TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Calcio a 5 dispone che nei Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e Serie B maschile, Under 19 Maschile e Femminile, Serie A e B Femminile i giocatori/giocatrici possono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 99. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Si evidenzia che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri. Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun giocatore di movimento.

TENUTE DI GIOCO: MAGLIE DEI PORTIERI

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che: Nei Campionati Nazionali, con esclusione dei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile, i due portieri devono indossare una maglia identica, ciascuno con il proprio numero di gioco sulla schiena. Eventuali difformità saranno segnalate dai direttori di gara.

SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON GIOCATORE DI MOVIMENTO

Con riferimento ai Campionati Nazionali, Play Off e Play Out, Coppa Italia, Coppa Divisione e Supercoppa con esclusione dei Campionati Nazionali, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa di Under 19 Maschile e Femminile, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia identica a quella del portiere sostituito, e deve avere il proprio numero di gioco sulla schiena. Nessuna eccezione a questa regola potrà essere permessa.

In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – (ammonizione - calcio di punizione indiretto).

Nei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia, che deve avere il proprio numero di gioco sulla schiena, che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri. Non sono ammessi in ogni caso fratini e/o maglie con il foro. Nelle Fasi Nazionali dei Campionati e della Coppa Italia Regionale nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento questo può indossare o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di movimento che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco. Non sono ammessi in ogni caso fratini.



ALLENATORI

Gli allenatori e le allenatrici, nelle gare di seguito indicate:

- Gare interessate da ripresa televisiva;
- Gare di Playoff di Serie A Maschile e Femminile;
- Gare di Finale/Final Eight/Final Four di Serie A-A2 Elite-A2 e B Maschile, Serie A-B Femminile, Under 19 Maschile e Femminile;
- Gare di Finale/Final Eight/Final Four di Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Divisione.

hanno l'obbligo di indossare la giacca, la camicia e la cravatta (allenatori), business o casual business (allenatrici) o tuta sociale (pantalone lungo) anche con Polo/T-shirt recante il logo della Società.

Qualora un allenatore/allenatrice contravvenisse alla disposizione di cui al presente articolo il Direttore di Gara e/o il Commissario di Campo menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di specie l'organo di giustizia sportiva adotterà la sanzione minima di Euro 300,00.

SCARPE DA GIOCO

Con riferimento alle scarpe da gioco si comunica che per le gare dei Campionati e delle Fasi Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a 5 i giocatori e le giocatrici devono indossare esclusivamente scarpe da indoor.

PATCH AUTOADESIVE

La Divisione Calcio a Cinque ha provveduto alla messa a disposizione delle patch nel sito istituzionale alla voce "Sezione Risorse" per i Campionati e la Coppa Italia di Serie A, A2 Elite, A2 e B e Under 19 Maschile e Serie A e B e Under 19 Femminile che dovranno essere stampati ed apposte dalle Società sulla manica destra della maglia di gioco. La obbligatorietà prevista, ad eccezione dei Campionati di Serie A e A2 Elite Maschile e Serie A Femminile è assolta anche con l'apposizione della patch istituzionale della Divisione Calcio a 5.

I direttori di gara segnaleranno eventuali inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che provvederanno a sanzionare l'inadempienza con una sanzione come di seguito indicato:

SERIE A MASCHILE E FEMMINILE	500,00 Euro
SERIE A2 ELITE	250,00 Euro
SERIE A2	150,00 Euro
SERIE B FEMMINILE	100,00 Euro
SERIE B MASCHILE	100,00 Euro
UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE	50,00 Euro

GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.



Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

COLORE DELLE DIVISE DEI DIRETTORI DI GARA

Affinché le Società abbiano conoscenza delle differenti colorazioni delle maglie utilizzate dai Direttori di gara al fine di modulare le proprie scelte si segnala che gli arbitri per la stagione sportiva 2025/2026 sono dotati di divise con i colori di seguito segnalati.

MAGLIE	PANTALONCINI	CALZETTONI
nera	neri	neri
gialla	neri	gialli
rossa	neri	rossi
azzurro	neri	azzurri

I singoli indumenti delle divise dei direttori di gara non sono tra di loro interscambiabili.

I direttori di gara di norma dispongono in occasione delle gare ufficiali di tutte le divise ed avranno cura di adeguarle in relazione alle divise di gioco delle Società in gara.

VII/24 CONCOMITANZE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco sono disposte le seguenti priorità nello svolgimento delle gare stesse:

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Elite;
- Campionato Nazionale Serie A2;
- Campionato di Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile
- Campionato Regionale Under 19 Maschile
- Campionato Regionale Under 19 Femminile



VII/25 TESSERAMENTO GIOCATORI E RAPPORTI ECONOMICI

Si rimanda al Comunicato Ufficiale FIGC N. 286/A del 09.05.2025.

GIOCATORI/GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026, sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'Area del Dilettantismo e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

VII/26 TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

Viene confermato che i/le giocatori/giocatrici già utilizzati in gare di Campionato e/o di Coppa Italia, possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato. È fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

VII/27 SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DELLE SOCIETÀ ALLE QUALI SIA STATA REVOCATA O SIA DECADUTA L'AFFILIAZIONE

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, l'eventuale completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi della Divisione, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neopromossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

a) Completamento Organico Campionato Nazionale di Serie B Maschile di Calcio a 5 e Serie B Femminile di Calcio a 5

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie B Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2024/2025 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2025/2026, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza.



Non potranno, in ogni caso, concorrere al "ripescaggio" ad eventuali ripescaggi per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile di Calcio a Cinque e di Serie B Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2025/2026, in caso di posti disponibili, le Società di Serie C-C1 Maschile e di Serie C Femminile già in organico al Comitato Regionale nella stagione sportiva 2024/2025 e non retrocesse al termine della medesima stagione. Tale preclusione opera anche per le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" nei Campionati di Serie B Maschile di Calcio a 5 e Serie B Femminile di Calcio a 5 nelle ultime tre stagioni sportive (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile che richiedono, essendo nelle condizioni sopra descritte, l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B Maschile e Femminile di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2025/2026, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2025/2026, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

VII/28 REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento LND è pubblicato il Regolamento Impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque su C.U. N. 1070 del 16.05.2025; le gare ufficiali dovranno svolgersi in impianti omologati dalla Divisione Calcio a 5 e dotati dei requisiti previsti nel predetto Regolamento Impianti sportivi.

In via del tutto eccezionale, non deve pertanto rivestire carattere di prassi consolidata, la Divisione può concedere per cause di forza maggiore, opportunamente documentate, la disputa di gare su impianti omologati dal Comitato Regionale fermo restando le caratteristiche minime previste di cui all'art. 6 comma A. La presente ha valenza esclusivamente nella disputa delle gare ufficiali relative alle categorie A2 Maschile, B Maschile, B Femminile, con esclusione delle gare di Play-Off e Play-Out

La Divisione può inoltre disporre d'ufficio, eventuali variazioni di impianto.

Le Fasi Nazionali di Campionato e Coppa Italia che coinvolgono Società Regionali devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16

lunghezza mt 30

Ferme restando le lunghezze minime sopra descritte gli impianti dovranno obbligatoriamente prevedere aree di rigore di 6 mt.

VII/29 COMUNICATO ANTIVIOLENZA ED ANTIDISCRIMINAZIONE

Si rammenta a tutte le Società che la squadra ospitante, prima dell'inizio degli incontri, dovrà provvedere a dare lettura del Comunicato antiviolenza, come di seguito:

Campionato Nazionale, Play Off e Play Out e Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie A – A2 Elite – A2 e B Maschile – Serie A e B Femminile – Under 19 Maschile e Femminile – Coppa Divisione – Supercoppa



Giornata di gara XXX

"La Società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive Società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport."

Formazione delle squadre XX

I direttori di gara e Commissari di Campo segnaleranno eventuali inadempienze agli Organi di Giustizia Sportiva che provvederanno a sanzionare l'inadempienza con una sanzione di € 100,00 ad eccezione dei Campionati di Under 19 Maschile e Femminile per i quali l'ammenda è pari ad € 50,00.

VII/30 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Con riferimento all'art. 55 delle NOIF, le Società di Serie A Maschile, A2 Elite e Serie A Femminile hanno l'obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e delle gare di Play Off, Play Out e Coppa Italia il giorno prima della disputa delle stesse.

La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

VII/31 GARE A PORTE CHIUSE

Con riferimento alle gare disposte a porte chiuse si rimanda alla Circolare della LND.

In tale ambito si precisa quanto segue:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dai Commissari di Campo della Divisione, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio - televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Divisione;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Le Società ospitanti di gare disposte a porte chiuse dagli Organi di Giustizia Sportiva sono tenute ad assumersi le spese del Commissario di Campo designato dalla Divisione Calcio a 5. In tale ambito la Divisione provvederà ad addebitare sulla scheda contabile della Società i relativi costi.



VII/32 COPPA DISCIPLINA

La Divisione provvederà a pubblicare al termine della Stagione Sportiva le Classifiche della Coppa Disciplina distinte per categoria di appartenenza.

In caso di parità di punteggio per determinare la migliore classificata si provvederà secondo i seguenti criteri:

- 1) posizione in classifica al termine della stagione regolare.
- 2) punti ottenuti al termine della stagione Regolare ed in caso di Gironi differenti sarà presa in considerazione la media punti ottenuta dividendo i punti per il numero di gare disputate.
- 3) anzianità di affiliazione

VII/33 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione nell'albo istituito presso la Sede (Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma) e gli stessi possono essere diffusi, a solo titolo informativo, anche in forma telematica.

La Divisione pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, la Divisione continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali la Divisione riporterà integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

VIII) FUSIONI DI SOCIETA' - SCISSIONI - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18, 19 e 20, nonché all'art. 52 comma 5 delle N.O.I.F.

IX) SPONSORIZZAZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. epigrafe, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 54.



X) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce ai sensi dell'art 54, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti alla concessione dei diritti di immagine e diffusione radio televisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione

XI) DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità - non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato dal Fiduciario per i Campi Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte della Divisione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

XII) MODALITA' DEI VERSAMENTI

L'attestazione del versamento degli importi previsti al presente Comunicato Ufficiale deve essere prodotta:

- a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Divisione Calcio a Cinque F.I.G.C.
o in via alternativa tramite
- copia del bonifico bancario intestato a: L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque presso

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT 79 B 0103003253000010245739

XIII) PARTITA IVA

Si comunica che la Divisione Calcio a Cinque, è titolare di Partita IVA. Si riportano di seguito i dati completi:

DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma - P. IVA e C.F. 06164791003



XIV) REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

XV) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è in vigore dal 1° luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

XVI) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. I Regolamenti Federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni, nel rispetto dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

XVII) DIRETTORI DI GARA

Nelle gare interessate da diretta Tv, e nelle gare dei Play-Off e Play-Out di Serie A Maschile e Femminile, nelle gare delle Final Eight della Coppa Italia di Serie A Maschile e Femminile, nelle gare di Finale della Coppa Italia di Serie A2 Elite, A2 e B Maschile e nelle gare della Supercoppa di Serie A Maschile e Femminile verranno designati oltre al primo, al secondo arbitro e al cronometrista, il terzo arbitro come previsto della regola 6 del Regolamento di giuoco.

Nelle gare che prevedono l'utilizzo del Video Support verrà inoltre designato un quarto arbitro.



XVIII) ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

XIX) REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D.Lgs. 39/2021 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

XXX) DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 01/07/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia